

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza in Cassazione presso il domiciliatario cancellatosi dall'albo dei cassazionisti, conseguenze

Va rilevata la ritualità della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza in Cassazione al ricorrente qualora sia stata eseguita presso la [domiciliataria](#), che congiuntamente a lui stesso (in giudizio ex art. 86 c.p.c.), lo difendeva e rappresentava, sicché non rileva la cancellazione - a domanda - della domiciliataria medesima dall'albo dei cassazionisti, che l'ha privata della qualifica indispensabile per condividere con il ricorrente (che, tuttavia, la mantiene ad ogni effetto in proprio, restando così pienamente tutelato il suo diritto di difesa) la qualità di difensore in questa sede, ma non certo della legittimazione a riceverne notifiche e comunicazioni e del correlato obbligo professionale di avvisare il destinatario domiciliante di quanto ricevuto per suo incarico.

### Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.11.2023, n. 33074

...omissis...

Rilevato

la domanda di risarcimento dei danni per le lesioni patite a seguito di una caduta durante l'attraversamento di strada lastricata in sampietrini, proposta dinanzi al Giudice di pace di Roma da C.G. contro Roma Capitale, con chiamata in garanzia dell'impresa cui era stata affidata la manutenzione (*omissis* SRL), fu respinta in primo grado;

l'appello, sia pure corretta la motivazione, fu rigettato dal Tribunale di Roma: quanto alla domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., perché si escluse la presenza di malformazioni e si ricondusse il fatto al difetto di adeguata attenzione da parte di chi attraversava su di una struttura di sampietrini, che tipicamente e notoriamente presentava leggere curvature o ondeggiamenti; quanto alla domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il difetto degli estremi dell'insidia o trabocchetto e, cioè, delle condizioni di non visibilità del pericolo e imprevedibilità del medesimo;

per la cassazione della sentenza di appello ricorre, affidandosi a quattro motivi, il lesso soccombente; resiste con controricorso Roma Capitale, mentre l'altra intimata (*omissis* SRL) resta tale; la sola controricorrente deposita memoria per l'adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

#### Considerato

va, dapprima, rilevata la ritualità della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza al ricorrente: questa è stata eseguita presso la domiciliataria, che congiuntamente a lui stesso (in giudizio ex art. 86 c.p.c.) lo difendeva e rappresentava, sicché non rileva la cancellazione - a domanda - della domiciliataria medesima dall'albo dei cassazionisti, che l'ha privata della qualifica indispensabile per condividere con il ricorrente (che, tuttavia, la mantiene ad ogni effetto in proprio, restando così pienamente tutelato il suo diritto di difesa) la qualità di difensore in questa sede, ma non certo della legittimazione a riceverne notifiche e comunicazioni e del correlato obbligo professionale di avvisare il destinatario domiciliante di quanto ricevuto per suo incarico;

ciò posto, il ricorrente articola in ricorso quattro motivi, che possono, in estrema sintesi, così indicarsi: col primo si contesta la ritenuta interruzione del nesso eziologico tra cosa in custodia e sinistro, senza valutazione delle caratteristiche della condotta colposa del danneggiato; col secondo si lamenta la mancata considerazione degli obblighi di custodia dell'ente proprietario; col terzo si denuncia l'omesso esame della quasi totale assenza di materiale di riempimento tra un sampietrino e l'altro; col quarto si contesta l'esclusione dell'insidia nonostante la situazione della pavimentazione, deducendosi l'omissione di ogni indagine sul concorso di colpa;

a tutti i motivi va premesso il rilievo dell'inammissibilità delle censure incentrate sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., formulate tutte senza il rispetto delle regole da tempo dettate da questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U. n. 16598/2016; Cass. Sez. U. n. 34474/2019), risolvendosi quelle in una richiesta di riconsiderazione, mai consentita in questa sede, dell'esito delle valutazioni in fatto operate dal giudice del merito;

le doglianze sono poi, complessivamente esaminate, insuscettibili di favorevole considerazione, per l'insostenibilità della tesi intrinseca della responsabilità in ordine alla pavimentazione in sampietrini (Cass. 6554/21, con specifico richiamo alle ordinanze 2478, 2480 e 2482 del 2018; Cass. 31239/18; Cass. 30779/17; Cass. 16969/17);

ad ogni buon conto, il primo motivo è in sé infondato, non occorrendo un'abnormità della condotta della vittima ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro;

infatti, questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 11152/23, in richiamo a Cass. ordd. da 2478 a 2482 del 2018) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;

a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17);

il secondo motivo è anch'esso infondato, perché i compiti inerenti alla custodia sono stati considerati, ma rapportati alle caratteristiche peculiari della pavimentazione in sampietrini;

il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: da un lato, la gravata sentenza prende in considerazione la struttura stessa di quella pavimentazione; dall'altro, il ricorso difetta di autosufficienza su quando ed in qual modo le ulteriori caratteristiche della pavimentazione (di protratta carenza di manutenzione), non esaminate dal giudice di appello, gli sono state univocamente sottoposte;

il quarto motivo, infine, è anch'esso infondato, poiché il nesso eziologico va escluso in relazione alle intrinseche caratteristiche dei sampietrini e quindi questi non costituiscono, di per sé soli, insidia o trabocchetto e non danno luogo a concorso di colpa dell'ente proprietario, a meno di condizioni peculiari, ma che il ricorso non dimostra essere state adeguatamente sottoposte al giudice del merito;

il ricorso, concorrendo ragioni di inammissibilità ed infondatezza delle censure, va pertanto rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto della particolare esiguità dell'impegno per la redazione della memoria;

deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

## PQM

La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---